



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale ..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis ..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio ..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri. .... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

Prof. Avv. Bruno Capponi... ..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

La Società ricorrente stipulava con suoi clienti tre contratti di compravendita di autovetture d'occasione; per l'acquisto delle vetture da rivendere ai propri clienti, bonificava - mediante la sua banca - alla società venditrice (correntista della banca resistente) gli importi di € 22.500,00 e di € 45.000,00 rispettivamente in data 16.10.2009 e 15.10.2009.

La Ricorrente lamenta che: a) gli importi dei due bonifici, pur regolarmente pervenuti nel circuito della Banca resistente, non sono stati posti a disposizione della società beneficiaria, che aveva quindi venduto a terzi le vetture prenotate; b) i tre clienti avevano risolto i contratti a causa della mancata consegna delle vetture, pretendendo il doppio della caparra versata.

Non avendo avuto riscontro al reclamo presentato in data 18.12.2009, chiede che la Banca resistente sia dichiarata tenuta a versare in suo favore € 2.500,00 per i tre contratti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risolti, € 979,20 per spese legali sostenute e € 5.000,00 per danno di immagine e non patrimoniale, oltre alle spese.

La Banca eccepisce l'improcedibilità del ricorso (i) per aver agito il socio amministratore a titolo personale e non nella qualità di legale rappresentante della Società ricorrente, (ii) per non essere egli "cliente" della Banca, (iii) per non aver presentato il reclamo preliminare al ricorso nell'indicata qualità. Nel merito, deduce di aver prestato immediata collaborazione per la ricostruzione dell'accaduto, stante che *"per un disguido intervenuto nel recepimento dei dati contabili oggetto di trasmissione fra le due banche i bonifici non avevano fatto oggetto di automatico accredito al conto della beneficiaria"*. Conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito.

## DIRITTO

La domanda va accolta nei termini che seguono.

Vanno preliminarmente affrontate le due questioni, su cui la Banca resistente fonda la sua richiesta di improcedibilità o inammissibilità del ricorso.

Anzitutto, la Banca lamenta che il socio amministratore abbia agito dinanzi a questo Collegio in proprio, e non nella qualità di legale rappresentante della Società ricorrente, che aveva peraltro presentato il reclamo nei confronti della Banca. La deduzione è infondata giacché – prescindendo dall'utilizzo di formule rituali e dalla corretta compilazione del modulo di accesso all'ABF – l'atto introduttivo dell'8 febbraio 2010 reca il timbro della società, e la sottoscrizione del suo legale rappresentante. La circostanza che la Ricorrente – o, più probabilmente, il suo difensore – abbia compilato il riquadro sbagliato del primo foglio del modulo è del tutto indifferente ai fini della corretta riferibilità del ricorso alla s.n.c., peraltro correttamente preceduto dal reclamo.

La seconda questione presenta *ictu oculi* maggiore consistenza, ma è del pari infondata. La Resistente eccepisce, infatti, che la Società ricorrente non è "cliente" secondo la definizione che permette l'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale, per essere cliente di una banca diversa da quella convenuta in giudizio. Rileva di non aver mai avuto rapporti, né contrattuali né precontrattuali, con l'attuale Ricorrente, che aveva impartito ad altro istituto l'ordine di bonifico da eseguirsi in favore di soggetto cliente della Banca. Difetterebbero, quindi, secondo l'assunto della Resistente, gli stessi presupposti di accesso alla presente procedura.

Il Collegio giudica infondate tali deduzioni.

Infatti, la definizione di “cliente”, presupposto per l’accesso all’ABF, rimanda alla figura del soggetto che ha o che ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Tale definizione non intende limitare soggettivamente la garanzia di accesso all’ABF, ma soltanto definire in modo oggettivo il quadro dei rapporti sostanziali che possono essere dedotti dinanzi a questo Collegio.

Nell’ambito di tali rapporti, ve ne sono – come nel caso di specie – che coinvolgono il funzionamento di più d’un intermediario, perché la natura stessa del servizio richiesto coinvolge l’operatività sinergica di diversi istituti. Se pertanto la disposizione di bonifico coinvolge necessariamente l’attività della banca ordinante e di quella ricevente, perché soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto, risulta un fuor d’opera limitare la definizione di “cliente” al solo rapporto con la banca ordinante, per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia propria, del servizio bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi.

Se ne deduce che l’essere “cliente” della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l’accesso all’ABF: e ciò anche qualora, come nel caso, si lamenti il malfunzionamento della banca che avrebbe dovuto finalizzare rispetto a propri clienti l’operazione di bonifico, secondo le istruzioni della banca dell’ordinante.

Inoltre, va considerato che l’art. 1705, comma 2, c.c., consente al mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato, sostituendosi al mandatario (escludendosi peraltro un rapporto contrattuale diretto tra mandante e terzo contraente). Secondo l’opinione preferibile, la norma realizza un caso di “azione diretta”, che legittima il mandante ad esercitare diritti propri, e non solo i diritti acquisiti dal mandatario senza rappresentanza nella *contemplatio* del mandante.

Non può esservi, quindi, alcun dubbio sulla legittimazione della Società ricorrente ad agire nella presente sede nei confronti della banca destinataria dell’ordine di bonifico, facendo valere nei suoi diretti confronti diritti propri, che derivano dalla corretta esecuzione del servizio bancario richiesto che non può non essere considerato come un *quid* unitario.

Nel merito, va affermata la piena responsabilità della Banca resistente. Questa, infatti, non ha neppure contestato l’accaduto (ritardo nella trasmissione degli accrediti sul conto destinatario, da undici a diciannove giorni rispetto alle rispettive disposizioni regolarmente impartite dalla banca dell’ordinante), ma si è limitata ad eccepire, in modo piuttosto paradossale, che i pretesi danni lamentati sarebbero in realtà imputabili alla società



beneficiaria dei bonifici, che avrebbe potuto dare corso all'operazione commerciale nonostante il mancato accredito delle somme sul suo c/c.

Inoltre, la Banca non ha dato corso neppure al preventivo reclamo della Società ricorrente, adducendo a generica giustificazione "*contingenti situazioni di particolare impegno degli uffici preposti*".

Dall'affermazione della responsabilità discende la conseguenza del risarcimento del danno, che risulta documentalmente provato.

Il danno è, invero, certamente ravvisabile nelle caparre restituite *in duplum*, ammontanti ad un complessivo importo di € 1.650,00 per i tre contratti (e non € 2.500,00, come erroneamente esposto in ricorso).

Le spese legali, esposte in € 979,20, vanno anch'esse rimborsate, palesandosi congrue anche in difetto di parcella quietanzata.

Non è stato, invece, richiesto il danno economico consistente nel mancato utile, conseguenza dalla risoluzione dei tre contratti.

A titolo di danno non patrimoniale, e segnatamente di immagine commerciale, il Collegio stima equo liquidare l'importo di € 3.000,00, essendo *in re ipsa* il pregiudizio subito dalla Ricorrente nel mercato di riferimento, a seguito di comportamenti e inadempimenti che senz'altro non le sono imputabili neppure a titolo di concorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE